



COMUNE DI VOLTIDO

PROVINCIA DI CREMONA

Codice ente 10818 5	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 10 in data: 30/04/2025 Reg. Pubbl. n. 59 del 26/05/2025	

VERBALE DI DELIBERAZIONE **DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025**

L'anno **duemilaventicinque** addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore **20:00** nella sala delle adunanze, previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 -BORGHETTI GIORGIO	P	8 -MASCAGNI MICHAEL	P
2 -BERTELLINI ANDREA	P	9 -SALA ALESSANDRO	P
3 -CADORIA STEFANO	P	10 -SANTINI FILIPPO	A
4 -CAUZZI DAVIDE	P	11 -SOLAZZO FABIO	P
5 -CERESA MASCIA	P		
6 -FERRAZZI GIULIANA MARIA	P		
7 -LARI ALESSIA	A		

Totale presenti **9**

Totale assenti **2**

Partecipa all'adunanza il **Dott. Ciulla Giuseppe**, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **ING. BORGHETTI GIORGIO**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025

Il Sindaco relaziona come segue sulla proposta di deliberazione in oggetto.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Detti costi desunti dal Piano Finanziario, sia per la quota fissa, che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro classi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/99;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

CONSIDERATO che l'Art.1, comma 527 della L. n.205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

CONSIDERATO che, con Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, così come modificata dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito denominata ARERA, ha approvato il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2018-2021;

CONSIDERATO che, con Deliberazione 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF, ARERA ha regolamentato l'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021, tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

DATO ATTO che all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/RIF sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che, sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1) e che il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ;

CONSIDERATO che, con Deliberazione 24 novembre 2020 493/2020/R/RIF, ARERA ha aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

VISTA la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 4/11/2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, mediante la quale vengono stabiliti nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi al riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI, con riferimento al quadriennio predetto.

VISTA la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 4/11/2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), che dispone la revisione infra periodo del PEF pluriennale per il biennio 2024-2025;

CONSIDERATO che il metodo MTR viene revisionato, facendo particolare attenzione alla necessità di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate imposto dal metodo medesimo, oltre che al conseguimento degli obiettivi ambientali posti alla base della riforma al Codice ambientale (T.U.A. – D.Lgs. n. 152/2006), in aderenza alle indicazioni stabilite dalla Comunità europea, tese a dare impulso all'Economia circolare;

VISTA la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);

VISTA la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;

VISTA la deliberazione ARERA n.15 del 18/01/2022, che ha imposto ai Comuni il rispetto di procedure e tempistiche per accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, nonché alle procedure di sportello, da adottarsi a decorrere dal 01/01/2023; con approvazione del "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), al fine di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale.

VISTI inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,

ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

VISTO in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio.

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. n.446/1997 in base al quale "le Province, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

CONSIDERATO che:

- l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, dispone che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*.

- l'articolo 3, comma 5-quinquies secondo periodo del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, dispone che: *"Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*.

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle*

finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

VISTA la Legge 17 maggio 2022 n. 60 recante: *Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»)*.

VISTO l'art. 2 comma 7 della sopra citata Legge il quale dispone che i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

VISTO l'art. 2 comma 8 sopra citata Legge il quale dispone che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma precedente e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci;

DATO ATTO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con deliberazione n. 386 del 23 agosto 2023, a decorrere dall'1 gennaio 2024, ha istituito le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) *UR1,a*, espressa in 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; espressa in euro/utenza per anno;
- b) *UR2,a*, pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

DATO ATTO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con deliberazione n. 133/2025/R/RIF del 01 aprile 2023, a decorrere dall'1 gennaio 2025, ha modificato 'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/Rif come segue:

- a) all'articolo 2, comma 2.1, è aggiunto il seguente comma: “ 2.1 bis A decorrere dall'1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.”

- b) all'articolo 2, dopo il comma 2.3, è aggiunto il seguente comma: 18 “2.3 bis La componente $UR_{3,a}$, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.”
- c) all'articolo 3, comma 3.1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera: “c) il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti, anche denominato Conto UR_3 , alimentato dalla componente perequativa $UR_{3,a}$;
- d) all'articolo 6, comma 6.1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera: “c) l'importo $IUR_{3,a}^{net}$ relativo alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, calcolato come segue:

$$IUR_{3,a}^{net} = UR_{3,a} \times N_{utenze}^a - BS_{RU,a}$$

dove: $BSRU,a$ è l'ammontare delle agevolazioni riconosciute nell'anno “a” ai beneficiari del bonus sociale rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24.

VISTO il Piano Economico Finanziario per biennio 2024-2025 adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2024 ;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025 sulla base del PEF approvato con la predetta deliberazione;

VISTO il seguente prospetto del “Piano Finanziario per il biennio 2024-2025 TARI” relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione ARERA n. 363/2021 “MTR-2”, predisposto sulla base del “PF grezzo” elaborato dal soggetto gestore del servizio, con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	2025
Totale PEF	62.902,00

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

	2025
Totale Quadro Tariffario	62.902,00
Parte Variabile	46.736,00
Parte Fissa	16.166,0

VISTI gli allegati prospetti contenenti le tariffe per l'anno 2025, formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche;

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

PRIMA RATA	30 Agosto 2025
SECONDA RATA	30 Novembre 2025

Con possibilità di versamento in un'unica soluzione entro il 30 Agosto 2025;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.
- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*».

VISTI i pareri favorevoli espressi dalla Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000).

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Sindaco invita alla discussione e, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la presente proposta di deliberazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi espressi in forma palese dai n. 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di prendere atto** del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale in data odierna, per il biennio 2024/2025;

3) **di approvare** le tariffe TARI per l'anno 2025, come da prospetti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) **di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario annualità 2025;

5) **di fissare** al 1° gennaio 2025 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;

6) **di dare atto** che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI".

7) **di dare atto** che, come meglio specificato nelle premesse, a decorrere dall'1 gennaio 2025 sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) *UR1,a*, espressa in 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; espressa in euro/utenza per anno;

b) *UR2,a*, pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

c) *UR3,a* inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti;

8) **di delegare** il Responsabile del Servizio Tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine, con votazione separata e unanime espressa dai n. 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali (D.lgs 267/2000).



COMUNE DI VOLTIDO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **10** Del **30/04/2025**

Servizio:

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime **parere favorevole** di **regolarità tecnica** espresso ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Data 24/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to DOTT. CIULLA GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime **parere favorevole** in riguardo alla **regolarità contabile** di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del Decrereto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Data 24/04/2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to DOTT. CIULLA GIUSEPPE

COMUNE DI VOLTIDO
PROVINCIA DI CREMONA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

F.to ING. BORGHETTI GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. CIULLA GIUSEPPE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 59 Reg. pubblicazioni

Io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile del Settore Amministrativo, certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 26/05/2025 all'Albo Pretorio informatico di questo comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Ciulla Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva:

In data 30/04/2025 ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/200;

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. CIULLA GIUSEPPE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li,

IL Segretario Comunale

Ciulla Giuseppe

ATTIVITA' PRODUTTIVE		Parte Fissa		Parte Variabile	
		Kc prop.	Fissa	Kd prop.	Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	0,37	4,20	1,10
2	Campeggi, distributori carburanti	0,80	0,58	6,25	1,63
3	Stabilimenti balneari	0,63	0,45	5,20	1,36
4	Esposizioni, autosaloni	0,43	0,31	3,55	0,93
5	Alberghi con ristorante	1,33	0,96	10,93	2,86
6	Alberghi senza ristorante	0,91	0,66	7,49	1,96
7	Case di cura e riposo	1,00	0,72	8,19	2,14
8	Uffici, agenzie	1,13	0,81	9,30	2,43
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,58	0,42	4,78	1,25
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	0,80	9,12	2,39
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	1,10	12,45	3,26
12	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,04	0,75	8,50	2,22
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	0,84	9,48	2,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	0,66	7,50	1,96
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	0,79	8,92	2,33
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84	3,49	39,67	10,37
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	2,62	29,82	7,80
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	1,72	19,55	5,11
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	1,88	21,41	5,60
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06	4,37	49,72	13,00
21	Discoteche, night club	1,64	1,18	13,45	3,52

TARIFE PER UTENZE DOMESTICHE VOLTIDO 2025

comp.n.f.	Parte Fissa		Parte Variabile	
	Ka prop.	Fissa	Kb prop.	Variabile
1	0,84	0,46	0,8	€ 119,98
2	0,98	0,54	1,8	€ 269,96
3	1,08	0,60	2	€ 299,96
4	1,16	0,64	2,6	€ 389,94
5	1,24	0,69	2,9	€ 434,94
6 e magg	1,30	0,72	3,4	€ 509,93

ANALISI DEI COSTI

Σ TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse

16.166,00

Σ TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile

46.736,00

TOTALE COSTI

62.902,00

Percentuale parte fissa

25,70

Percentuale parte variabile

74,30

RIPARTO DEI COSTI

3.1 Ripartizione Costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche

	Importo	% Corretta
TOTALE COSTI FISSI	16.166,00	
Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche	13.579,44	84,00
Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche	2.586,56	16,00

3.2 Ripartizione Costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche

TOTALE COSTI VARIABILI	46.736,00	
Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche	39.258,24	84,00
Costi variabili attribuiti alle utenze NON domestiche	7.477,76	16,00

Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati	CRT
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani	CTS
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani	CTR
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	CRD
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2	CO^{EXP}_{116,TV}
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2	CQ^{EXP}_{TV}
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2	COI^{EXP}_{TV}
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti	AR
Fattore di Sharing	b
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing	b(AR)
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance	AR_{sc}
Fattore di Sharing	ω
Fattore di Sharing	b(1+ω)
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing	b(1+ω)AR_{sc}
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili	RC_{tot}_{TV}

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE
$\sum TVa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC
Costi generali di gestione CGG
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD
Altri costi CO_{AL}
Costi comuni CC
Ammortamenti Amm
Accantonamenti Acc
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche
- di cui per crediti
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie
Remunerazione del capitale investito netto R
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}
Costi d'uso del capitale CK
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TF}
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}
Componente a congruaggio relativa ai costi fissi RCtot_{TF}

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA

Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA

$\sum TFa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif

$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif

$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata %

q_{a-2} ton

costo unitario effettivo - C_{ueff} €/cent/kg

Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2

Totale γ

Coefficiente di gradualità $(1 + \gamma)$

Verifica del limite di crescita

rpi_a

coefficiente di recupero di produttività X_a

coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a

coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}

coeff. per recupero inflazione CRI_{α}

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ

$(1+\rho)$

$\sum T_{\alpha}$

$\sum TV_{\alpha-1}$

$\sum TF_{\alpha-1}$

$\sum T_{\alpha-1}$

$\sum T_{\alpha} / \sum T_{\alpha-1}$

$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)

delta ($\sum T_{\alpha} - \sum T_{max}$)

TVa dopo distribuzione delta ($\sum T_{\alpha} - \sum T_{max}$)

TFa dopo distribuzione delta ($\sum T_{\alpha} - \sum T_{max}$)

Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\sum T_{\alpha} - \sum T_{max}$)

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa

$\sum TV_{\alpha}$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021

$\sum TF_{\alpha}$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021

Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021

Attività esterne Ciclo integrato RU

Macro Indicatore R1

R1

Calcolo H di partenza

$AR^{agg}_{sc_si}$

$CRD^{agg}_{sc_si}$

H di partenza

Classe di partenza H

Obiettivi

Classe obiettivo

2024			2025		
COMUNE DI VOLTIDO			COMUNE DI VOLTIDO		
Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	
5.284	-	5.284	5.284	-	
211	-	211	211	-	
12.265	-	12.265	13.133	-	
24.463	-	24.463	26.429	-	
-	-	-	-	-	
115	-	115	115	-	
-	-	-	-	-	
2.958	-	2.958	2.958	-	
0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	
887	-	887	887	-	
3.883	-	3.883	3.883	-	
0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	
1.398	-	1.398	1.398	-	
-	-	-	400	-	

	4.005	4.005		4.249
-	-	-	-	-
40.052	4.005	44.057	42.487	4.249

-	612	612	-	571
524	3.338	3.862	524	3.571
7.572	218	7.790	7.572	208
-	-	-	-	-
130	-	130	130	-
8.226	3.555	11.781	8.226	3.779
887	-	887	891	-
-	1.050	1.050	-	975
-	-	-	-	-
-	1.050	1.050	-	975
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	119	119	-	122
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
887	1.169	2.056	891	1.097
-	-	-	-	-
231	-	231	231	-
-	-	-	-	-
-	62	208	50	230

	1.650	1.650		1.652
-	-	-	-	-
9.282	6.841	16.123	9.297	6.869
54.045	10.846	64.891	53.660	11.117
49.334	10.846	60.180	51.784	11.117

		82%		
		217,74		
		25,03		
		31,30		

		-0,10		
		-0,23		
		-0,33		
		0,68		

		2,7%		
		0,10%		
		0,50%		
		0,00%		
		0,00%		

		5,50%		
		8,60%		
		1,0860		
		60.180		
		44.396		
		11.733		
		56.129		
		1,0722		

		60.180		
		-		

40.052	4.005	44.057	42.487	4.249
9.282	6.841	16.123	9.297	6.869
49.334	10.846	60.180	51.784	11.117

		-		
		-		

		44.057		
		16.123		
		60.180		

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

	0,82	
--	------	--

	5.626
	15.456
	36,4%
	F

	39,4%	
	F	

Ciclo integrato RU (TOT PEF)	
	5.284
	211
	13.133
	26.429
	-
	115
	-
	2.958
0,30	
	887
	3.883
0,20	
0,36	
	1.398
-	400

4.249
-
46.736
571
4.095
7.781
-
130
12.005
891
975
-
975
-
-
122
-
-
1.988
-
231
-
-
280

1.652
-
16.166
64.778
62.902

82%
217,74
25,78
31,30

-0,10
-0,23
-0,33
0,68

2,7%
0,10%
0,50%
0,00%
0,00%

5,50%
8,60%
1,0860
62.902
44.057
16.123
60.180
1,0452

62.902
-

46.736
16.166
62.902

-
-

46.736
16.166
62.902

